

R.G n. 211/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati

Dott. Arturo Picciotto Presidente

Dott. Daniele Venier Giudice

Dott. Alberto Valle Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con atto di citazione in appello notificato in data 20.6.2024

da

Parte_1 C.F. *P.IVA_1*, in persona del presidente del consiglio di amministrazione, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Luigi Pau, giusta procura allegata atto di citazione

–appellante –

contro

CP_1 C.F. P.IVA_2, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Maurizio Miculan, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione

- appellata-

In punto: impugnazione di lodo arbitrale nazionale.

Conclusioni delle parti costituite:

per l'appellante

“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:

All'esito della fase rescindente - Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, la nullità del lodo reso in data 30 aprile 2024 dagli Arbitri, Avv. Alessandra Stella, del Foro di Udine, Avv. Andrea Cesare, del Foro di Venezia e Avv. Valentino Paternostro del Foro di Treviso, depositato nella sede dell'arbitrato, in Udine, Via Liruti n. 12/3, presso lo studio della Presidente, Avv. Alessandra Stella, notificato in data 8 maggio 2024, al domicilio eletto nello studio delle Avv.te Francesca Venuti e Ida Castaldo, relativo alla controversia insorta tra CP_1 e Controparte_2

[...] entrambe avente sede in Tavagnacco (UD); per l'effetto, salvo l'espletamento della fase rescissoria, applicare la convenzione di arbitrato; - qualora la Corte d'Appello adita, all'esito della fase rescindente, accolte le sopra formulate eccezioni di nullità del lodo impugnato, ritenesse di decidere nel merito la controversia, si chiede che si pronunci in accoglimento delle seguenti conclusioni di MERITO IN VIA PRINCIPALE: a) respingere, per le motivazioni di cui alle memorie dd. 17.04.2023,

dd. 29.05.2023 e dd. 29.09.2023 ogni domanda avanzata da *Parte_2* nei confronti del *Controparte_3*, in quanto infondata in fatto e in diritto; b) respingere altresì ogni domanda formulata da *CP_1* nella comparsa di costituzione e risposta datata 6 novembre 2024, depositata nel presente giudizio di impugnazione davanti alla intestata Corte; IN VIA RICONVENZIONALE: - condannare la *CP_1* ai sensi degli artt. 2615 c.c. e 1218 c.c., nonché dell'art. 9 del Regolamento e dell'art. 13 dello Statuto del *Controparte_3*, a pagare a *Controparte_4* la somma di euro 63.445,07 ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che verrà quantificata dalla Corte d'Appello adita, a titolo di penali comminate dalla Committente *Pt_3* per le L.O. [...] *Numer_1* e 8400128637 oltre interessi commerciali di cui al d.lgs. 231/2002, con riserva di quantificazione di ulteriori danni che venissero ad emergere per la stessa causa nel corso del presente procedimento di impugnazione ovvero da determinarsi, in difetto di prova certa, anche in via equitativa; - condannare la *CP_1* ai sensi dell'art. 2615 ter, II co., c.c., dell'art. 2603, co. 2, n. 3), c.c., dell'art. 1218 c.c., dell'art. 13 dello Statuto e dell'art. 9 del Regolamento del *Controparte_3*, a pagare ad [...] *CP_4* la complessiva somma di euro 426.764,86 (280.585,86 + 146.179,00), ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che verrà quantificata nel corso del procedimento, a titolo di fatture emesse da *CP_3* per oneri consortili indicati in narrativa, oltre interessi commerciali di cui al d.lgs. 231/2002 ovvero da 3 determinarsi, in difetto di prova certa, anche in via equitativa; - condannare la *CP_1* ai sensi dell'art. 2603, co. 2, n. 3), c.c., e 1218 c.c., a pagare alla *Controparte_4* la complessiva somma di euro 1.433.324,13 = (12.000,00 + 40.865,08 + 86.228,00 +

104.118,85 + 788.907,68 + 84.058,52 + 317.146,00), ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che verrà quantificata in corso di causa, a titolo di inadempimenti contrattuali conseguenti all'abbandono dei cantieri indicati in narrativa, oltre interessi commerciali di cui al d.lgs. 231/2002, oltre alle comminande penali ovvero da determinarsi, in difetto di prova certa, anche in via equitativa; - condannare la CP_1 a rifondere a CP_3 la somma di euro 8.048,00 = a titolo di spese legali derivanti dalla sentenza n. 66/22 del Tribunale di Udine, nonché a rimborsare ad CP_3 [...] la complessiva somma di euro 29.502,72 a titolo di spese di funzionamento del Collegio arbitrale nel procedimento RG 1434/22 del Tribunale di Udine poste a carico di CP_1 ed anticipate da CP_3 per vincolo della solidarietà; - condannare la CP_1 a titolo di risarcimento del danno ex art. 2600 c.c., nonché ex artt. 1175 e 1375 c.c., ed anche ex art. 13 dello Statuto e art. 9 del Regolamento del CP_3, ed in ogni caso ex art. 2043 c.c., a pagare alla Controparte_4 la somma di euro 387.117,00, pari all'importo delle LCL annullate da CP_5 10062238, LO CP_6 e LO 8400128637, a cagione degli atti di concorrenza sleale descritti in narrativa nonché a pagare la medesima somma al CP_3 ai sensi degli artt. 2615 c.c. e 1218 c.c., art. 9 del Regolamento e 13 dello Statuto del Controparte_3, per inadempimento contrattuale 4 ovvero da determinarsi, in difetto di prova certa, anche in via equitativa; - condannare altresì la CP_1 sempre a titolo di risarcimento del danno ex art. 2600 c.c., nonché ex artt. 1175 e 1375 c.c., ed anche ex art. 13 dello Statuto e art. 9 del Regolamento del Consorzio, ed in ogni caso ex art. 2043 c.c. al pagamento della somma di euro 315.197,68 per le fatture emesse dalla CP_1 al

Gruppo Site Spa per i lavori eseguiti in relazione alla LO Parte_4 ed euro 434.879,26 per le fatture emesse dalla CP_1 al CP_7 per i lavori eseguiti in relazione alla LO JA10088751 come risulta dalla documentazione prodotta da controparte con nota di deposito dd. 11.12.2023 ed ivi numerati da 1 a 6 all'esito dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc disposto con ordinanza del collegio arbitrale dd. 28.11.2023, ovvero del maggiore e/o minore importo ivi emergente; - condannare ai sensi dell'art. 2600 c.c. e 2043 c.c. la CP_1 a pagare ad CP_3, per il danno all'immagine descritto in narrativa conseguente agli atti di concorrenza sleale, la somma di euro 2.800.000,00 salva diversa quantificazione giudiziale da determinarsi, in via subordinata, anche in via equitativa; - condannare la CP_1 a pagare, ai sensi dell'art. 1218 c.c. ed anche ai sensi dell'art. 1264 c.c., alla Controparte_4 la complessiva somma di euro 86.376,00 a titolo di cessione del credito ovvero la diversa somma da determinarsi anche in via equitativa. IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte adita riconoscesse un credito di CP_1 nei confronti di CP_3, disporsi la compensazione di tale credito con il maggior importo dovuto 5 da CP_1 a CP_3 per le causali di cui alle domande riconvenzionali, con condanna di CP_1 al pagamento del saldo. IN VIA ISTRUTTORIA I) Si chiede ammissione per testi sui seguenti capitoli di prova formulati nella memoria dd. 17.04.2023, preceduti dalla locuzione "vero che" e depurati da eventuali giudizi e/o valutazioni, con i testi indicati in calce. Sul benessere 1. Il personale enel attraverso il portale emax accerta la regolarità documentale della contabilità caricata dalla consorziata sul portale (testi: Testimone_1, Testimone_2 presso CP_3 sede

di Marrubiu, Ing. *Persona_1* presso E-distribuzione sede di Udine). 2. Il collaudo dei lavori negli appalti *Pt_3* avviene dopo l'emissione del benestare alla fatturazione da parte della committente *Testimone_1* , *Testimone_2* presso *CP_3* sede di Marrubiu, Ing. *Persona_1* presso E-distribuzione sede di Udine). Sulle LCL affidate a *CP_1* 1. Nel mese di aprile 2021 *CP_1* comunicava all'Ing. *Persona_1* Capo Zona *Pt_3* per UD – GO – TS l'indisponibilità ad eseguire i lavori nei cantieri della “zona *Pt_3* di Udine (testi: Ing. *Persona_1* presso E-distribuzione sede di Udine, *Testimone_3* presso E-distribuzione sede di Mestre, *Testimone_4* tutti presso la sede di E-distribuzione, sede di Pordenone). 2. A partire dalla primavera 2021 *CP_1* trascurava i lavori di allaccio cosiddetti “di zona” per eseguire solo i lavori di potenziamento delle linee elettriche cosiddetti “di resilienza” (testi: *Testimone_5* , *Testimone_1* , 6 *Testimone_2* tutti presso la sede *Controparte_8* *Persona_1* e *Testimone_4* c/o sede *Controparte_9*). 3. In data 13.11.2020 il signor *Parte_5* ha partecipato a un comitato tecnico alla presenza dei signori *Testimone_6* , *Testimone_7* , *Testimone_8* , *Testimone_2* , *Per_2* [...] , *Persona_3* e *Testimone_5* nel corso del quale sono state definite le percentuali di ripartizione di ogni attività per l'esecuzione delle opere di cui alla gara d'appalto prj_39450 (testi: *Persona_3* presso la Mavi Servizi srl, *Testimone_2* , *Testimone_8* , *Testimone_5* presso *CP_3*). 4. In data 11/09/2021 il sig. *Tes_7* comunicava ai sigg.ri *Pt_6* , *Pt_5* e *CP_10* di avere appreso dai responsabili di zona *Pt_3* *Persona_1* *Testimone_4* di un peggioramento delle tempistiche di esecuzione dei lavori di competenza *CP_1* e di richieste inoltrate

senza il tramite del consorzio (testi: *Persona_1* *Testimone_4* presso e-distribuzione). 5. Nella primavera del 2021 *CP_1* abbandonava il cantiere di Collina (UD) LCL 6302047829 (testi: *Testimone_5* , *Testimone_1* presso *CP_3*). 6. Nel mese di settembre del 2021 il sig. *Persona_1* in qualità di Capo Zona per UD-*CP_11* E-distribuzione comunicava sia alla *Controparte_8* che alla [...] *CP_1* che le lavorazioni dei cantieri della “zona di Udine” affidati a *CP_1* erano in ritardo (teste: *Persona_1* presso e-distribuzione). 7. Nell'estate del 2021 *CP_1* chiedeva a *Persona_1* referente e- distribuzione, di essere rimborsata per lavorazioni non previste dal 7 contratto di appalto n. JA10062238 (testi: *Tes_8* [...] *Testimone_2* , *Testimone_1* presso *CP_3* , *Persona_1* presso *CP_12*). 8. Dopo la data del 08/11/2021 *CP_1* ha accettato da [...] *Controparte_8* nuovi incarichi relativi al contratto d'appalto L.O. JA10062238 ed indicati come da elenco LCL a pagina 12 del presenta atto che si mostra (testi: *Testimone_1* , *Testimone_2* , *Testimone_5* presso *CP_3*). 9. Le maestranze di *CP_1* sono state presenti sui cantieri ad essa assegnati nell'ambito della L.O. JA10062238 fino al 28/02/2022 (testi: *Testimone_5* , *Testimone_7* , *Tes_8* [...] *Testimone_1* , *Testimone_2* . Sugli atti di concorrenza sleale 1. Dal 01 marzo 2022 al 31 maggio 2022 le maestranze di *CP_1* hanno lavorato nei cantieri di *CP_7* (teste: *Testimone_9* e *Testimone_10* *Testimone_11* , *Tes_12* [...] , *Testimone_13* , *Tes_14* *Testimone_15* , *Tes_16* tutti c/o sede della *CP_1* . 2. In data 01/09/2022 gli operai della *CP_1* erano presentati nel cantiere LCL 6302350261 comune di Verzegnis affidato alla Site spa (testi: *Per_1*

[...] e Testimone_4 presso e-distribuzione, Testimone_9 e Testimone_10 Tes_17 , Tes_18 , Tes_19 , Testimone_20 dipendenti CP_1 . 3. In data 01/09/22 gli operai della CP_1 erano presentati nel cantiere LCL 6302387361 Comune di Drenchia (testi: Testimone_9 e Testimone_10 Tes_17 , [...] Tes_18 , Tes_19 presso CP_1 . 8 4. In data 01/10/22 gli operai della CP_1 erano presentati nel cantiere LCL 6302366606 Comune di Villesse (testi Testimone_9 e Testimone_10 Testimone_9 e Testimone_10 Tes_17 , Tes_18 , Tes_19 , Testimone_20 dipendenti presso CP_1 . 5. In data 23/09/2022 gli operai della CP_1 erano presenti nel cantiere definita Malborghetto lotto 4 (testi: Testimone_9 e Testimone_10 Testimone_9 e Testimone_10 Tes_17 , [...] Tes_18 , Tes_19 , Testimone_20 presso CP_1 . 6. In data 17/12/2021 i sig.ri Testimone_7 , Testimone_21 , Testimone_1 , Testimone_2 si sono confrontati con il dott. Parte_7 responsabile e-distribuzione per l'area nord, per riferire sulla decisione di CP_1 di recedere dal Controparte_3 (testi: Testimone_1 , Testimone_2 , c/o sede Controparte_8 Testimone_22 e Parte_7 c/o sede e distribuzione spa). 7. In data 17/12/2021 il dott. [...] Parte_7 , in qualità di responsabile e- distribuzione per l'area nord, comunicava che e-distribuzione stava valutando provvedimenti di estensione territoriale dei lavori già affidati alla CP_3 ad altre imprese a causa del dichiarato recesso della [...] CP_1 (testi: Testimone_1 , Testimone_2 presso CP_3 , Testimone_22 [...] Parte_7 c/o e Controparte_9). 8. In data 17/12/2021 l'Ing. Parte_7 , in qualità di responsabile e distribuzione per l'area nord, chiedeva a CP_3 di

predisporre un piano di rientro per l'esecuzione delle LCL per le quali *Pt_3* aveva ricevuto lamentele dai clienti per il contratto d'appalto LO JA10062238 (testi: *Testimone_1* , *Testimone_2* presso Union Energy Carlo 9 *Parte_7* , *Persona_1* e *Testimone_3* presso e distribuzione). 9. In data 17/12/2021 L Ing. [...] *Parte_7* , in qualità di responsabile e distribuzione per l'area nord, chiedeva a *CP_3* [...] notizie sull'organizzazione interna e sulla gestione dei cantieri a seguito delle comunicazioni pervenute a e-distribuzione da parte della *CP_1* (testi: *Tes_1* [...] , *Testimone_2* presso *CP_3* , *Parte_7*). Sulla quantificazione del danno 1. Il 40% del personale impiegato nelle LCL del contratto *CP_5* 10062238 era composto da maestranze della *CP_1* (*Testimone_8* *Testimone_2* [...] *Tes_5* e *Testimone_1* - tutti presso sede *CP_3*). 2. Successivamente al 28 febbraio 2022 *CP_3* ha assunto nuovo personale da impiegare nei cantieri nella "zona di Udine" di cui alle LCL del contratto JA 10062238 (teste: *Testimone_2* *Testimone_5* , *Testimone_23* *Testimone_24* tutti c/o sede *CP_3* dott. *Persona_4* presso studio Pau di Cagliari). 3. Successivamente al 28 febbraio 2022 *CP_3* ha formato nuovo personale da inviare nei cantieri relativi all'appalto JA 10062238 affidati alla *CP_1* (teste: *Testimone_24* *Tes_25* [...] *Testimone_2* *Testimone_1* , *Testimone_8* *Testimone_26* presso *CP_3* , Ing. *Persona_5* presso Agorà di Padova). 4. *CP_3* ha inviato il personale specializzato già impiegato nei cantieri della e-distribuzione siti in Sardegna nei cantieri operativi del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto (testi: [...] *Tes_24* *Testimone_2* *Testimone_1* , *Testimone_5* e *Testimone_26* presso

Union 10 Energy). 5. Il contratto LO JA10062238 è ad oggi in corso di esecuzione (testi: *Testimone_8* *Testimone_2* *Testimone_1* , *Testimone_5* presso *CP_3* [...]). II. Si insiste altresì per l'ammissione dei capitoli di prova formulati con memoria *CP_3* del 29 maggio 2023, preceduti dalla locuzione “vero che” e depurati da eventuali giudizi e/o valutazioni con i testi indicati: 1. Nelle date del 01/09/2022 e 02/09/2022 e 20/10/2022 *CP_1* ha lavorato nei cantieri di SITE spa in zona Malborghetto (testi: *Persona_1* e *Testimone_4* presso e distribuzione, *Testimone_9* e *Testimone_10* presso *CP_1* . 2. A seguito dell'abbandono di *CP_1* dei cantieri relativi all'appalto JA10062238 avvenuto il 01 marzo 2022 *Pt_3* a, tramite gara, effettuato estensione territoriale ai medesimi comuni di competenza dell'appalto JA10062238, alla Site e alla *Contr* in particolare nei comuni di Malborghetto Villesse Drenchia Verzegnis (testi: *Persona_1* e *Testimone_4* presso e-distribuzione). 3. In data 16/11/2021 la *Parte_8* ha versato quale importo IVA euro 15.576,00 per la fattura n. 132/21 (testi: *Testimone_27* presso *Parte_8* . 4. la *Pt_8* ha noleggiato alla *CP_1* la catenaria modello Garbin come da contratto che si mostra (doc. 68) (teste: *Testimone_28* presso *Parte_8* . 5. In data 01/08/2018 la *CP_1* tramite l'impresa DMC ha ritirato presso 11 la *Parte_8* il mezzo catenaria modello Garbin funzionante (teste: *Testimone_28* presso la *Parte_8* . 6. la *CP_1* ha utilizzato il mezzo catenaria mod. *CP_13* dal 01/08/2018 al 31/12/2018 (teste: [...]) *Tes_28* presso *Parte_8* . 7. In data 31/12/2018 la *Parte_8* ha ritirato la catenaria nella sede *CP_1* di Tavagnacco, mod. *CP_13* con la ruota e catena smontate (teste: *Testimone_28* presso *Parte_8* . 8. La *Parte_8* ha sostenuto spese per

il supporto del personale CP_1 – già CP_14 – pari ad euro 20.900,00 (teste: Tes_27 [...]) presso Parte_8 III. Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate con III memoria CP_3 datata 29/09/2023, non ammesse dal Collegio in quanto tardive, con l'integrazione della circostanza di fatto di cui al capo 9) "Sulle LCL affidate a CP_1" (pag. 31 della I memoria CP_3 , contraddistinta dal n. 9/bis: "Vero che, mezzi, attrezzature e personale CP_1 messo a disposizione e presente sui cantieri ad essa assegnati nell'ambito della lettera d'ordine (LO) JA10062238, sono quelli di cui all'elenco allegato alla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della CP_1 in data 22/11/2021, che si mostra al teste, caricata sul portale e-distribuzione, che si mostra al teste, previa richiesta scritta della medesima CP_1 . III) Si chiede di essere ammessi a prova testimoniale contraria sui capitoli di prova già formulati da parte avversa nel proprio atto introduttivo nonché con le ulteriori memorie con i testi sopra indicati. Si contesta l'ammissibilità di tutti i capitoli di prova di parte avversa al 12 punto a) delle proprie istanze istruttorie, posto che i capitoli di prova indicati dal n. 1 al n. 65 della parte in fatto del ricorso avverso sono generici e non dedotti nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 244 c.p.c.; in ogni caso sono inammissibili in quanto da una parte non vertono su fatti specifici, dall'altra parte vertono su fatti documentabili ed esprimono comunque inammissibili valutazioni. Riservata ogni valutazione circa l'incapacità di testimoniare dei testi indicati da controparte al momento della loro eventuale ammissione. Si eccepisce l'inammissibilità dei capitoli di prova di parte avversa sulle circostanze numerate nella memoria datata 28/03/2023 dal n. 4 al numero 54 compresi sicché generici e comunque

non dedotti nei modi e nelle forme volute dall'art. 244 c.p.c anche in punto di individuazione dei nominativi; in ogni caso sono inammissibili non vertono su fatti specifici, vertono su fatti documentabili ed esprimono valutazioni. Segnatamente, si evidenzia l'inammissibilità dei capitoli di prova per i seguenti motivi: - capitoli da 4 a 14: documentali - capitoli da 16 a 19: indeterminati e generici e, comunque, documentali - capitoli 20 e 21: documentali - capitolo 22: generico e indeterminato - capitolo 23: generico e comunque valutativo - capitoli 24 e 25: documentali - capitolo 26: generico e indeterminato - capitoli 27 e 28: documentale - capitolo 30: generico, indeterminato e comunque formulato in forma 13 negativa - capitoli da 31 a 36: documentali - capitolo 37: generico, indeterminato valutativo e comunque inammissibile - capitolo 38: il credito non può essere provato per testimoni - capitoli 39 e 40: vertenti su un documento elaborato da controparte - capitolo 41: generico, indeterminato e comunque da provare documentalmente - capitoli 42 e 43: generici indeterminati e comunque relativi a prospetto elaborato da CP_1 privo di valore legale e di cui si contesta la veridicità - capitolo 44: documentale e inconferente - capitolo 45: generico e indeterminato - capitoli 46 e 47: documentali - capitolo 48: generico indeterminato e comunque da provare documentalmente e non per testi - capitolo 49: generico e indeterminato - capitolo 50: da provare documentalmente - capitoli da 51 a 54: generici indeterminati e relativi a prospetti elaborati da CP_1 privi di valore legale e di cui si contesta la veridicità. Riservata ogni valutazione circa l'incapacità di testimoniare dei testi indicati da controparte al momento della loro eventuale ammissione. - Si eccepisce l'inammissibilità dei capitoli di prova avversaria formulati

con memoria dd. 08/05/2023 da 1 a 41 del punto 1.2. sicché generici e comunque non dedotti nei modi e nelle forme disposte dall'art. 244 c.p.c. e anche in punto di individuazione dei nominativi; in ogni caso sono 14 inammissibili in quanto non vertono su fatti specifici, ovvero in quanto vertono su fatti documentabili, ovvero in quanto esprimono valutazioni. Segnatamente, si evidenzia l'inammissibilità dei capitoli di prova per i seguenti motivi: - capitoli da 1 a 4: generici, indeterminati e comunque documentali - capitolo 5: generico, indeterminato e inconferente - capitolo 6: generico, indeterminato e comunque documentale - capitolo 7: documentale - capitolo 8: generico, indeterminato e comunque documentale - capitoli da 9 a 11: documentali - capitolo 13 documentale - capitoli 14 e 15: documentali e comunque generici e inconferenti - capitoli da 16 a 18: documentali - capitolo 20: inammissibile e inconferente - capitolo 21: documentale - capitolo 22: formulato in termini negativi - capitoli 23 e 24: documentali - capitolo 25: inconferente - capitolo 26: documentale - capitolo 27: generico indeterminato e non consente di individuare i partecipanti alla riunione e comunque inconferente - capitolo 28: documentale - capitoli 29 e 30: formulati in termini negativi - capitoli da 32 a 36: generici indeterminati e comunque inconferenti - capitolo 37: generico inammissibile valutativo e comunque relativo a 15 prospetto elaborato da CP_1 privo di valore legale e di cui si contesta la veridicità - capitolo 38: valutativo e comunque documentale - capitolo 39: generico e indeterminato - capitoli 40 e 41: documentali Riservata ogni valutazione circa l'incapacità di testimoniare dei testi indicati da controparte al momento della loro eventuale ammissione. Si eccepisce l'inammissibilità della richiesta di consulenza

tecnica di cui al punto c) della memoria avversaria, in quanto finalizzata ad esonerare la parte dall'onere della prova o comunque in quanto è stata richiesta a fini esplorativi. In ogni caso si chiede di essere ammessi a prova testimoniale contraria sui capitoli di prova già formulati da Controparte in tutti i propri atti difensivi e con i testi indicati da CP_3 con memoria dd. 17.04.2023 e con memoria dd. 29.05.2023. * * * In ogni caso, con vittoria di spese e competenze relative al presente giudizio di impugnazione, oltre accessori di legge e spese generali; nonché con integrale rifusione di costi, spese e oneri sostenuti nel procedimento arbitrale, incluse le spese già sostenute per la liquidazione del compenso degli Arbitri, così come quantificate nel decreto di liquidazione datato 11/06/2024”.

per l'appellata

in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità delle note di Parte_1 di data 28.11.2024, denominate “preverbale”, in quanto non autorizzate e contenenti un'anticipazione della conclusionale, nonché l'inammissibilità del documento depositato da controparte sub 25 del “preverbale”, denominato “certificato di passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Udine n. 672/2022”. per difetto dei requisiti di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c.; quanto alla fase rescindente: a. respingere l'impugnazione proposta da Parte_1 perché i motivi di nullità formulati da controparte sono infondati per le ragioni di cui in atti; b. condannare Parte_1 [...] a rifondere le spese di lite in favore di CP_1 anche per la fase cautelare; in subordine, quanto alla fase rescissoria: a. dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da Parte_1 per i motivi di cui in atti e per

l'effetto respingere le domande avversarie; b. spese di lite interamente rifeuse; in ulteriore subordine, quanto al merito della fase rescissoria: a. accertare e dichiarare che *Parte_1* si è resa inadempiente alle obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti di *CP_1* per i motivi di cui in atti; b. condannare *Parte_1* [...] a pagare a *CP_1* a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori fatturati di cui in atti, la somma di euro 3.156.401,11 Iva inclusa, salva diversa maggiore o minore liquidazione, oltre interessi moratori al saggio di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza dei termini di pagamento delle singole fatture al saldo; c. condannare *Parte_1* a pagare a *CP_1* a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori da fatturare con *Contr* della committente di cui in atti, la somma di euro 67.861,10 oltre Iva, salva diversa maggiore o minore liquidazione, oltre interessi moratori al saggio di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 dalla mora al saldo; d. dichiarare la compensazione dei crediti di cui sopra con le somme dovute da *CP_1* a *Parte_1* a titolo di oneri consortili per l'anno 2019 (euro 170.408,43) e per l'anno 2020 (euro 60.177,43) e a titolo di ulteriori oneri consortili (euro 50.000,00), salva diversa, maggiore o minore liquidazione, per i motivi di cui in atti; e. dichiarare l'incompetenza del Collegio Arbitrale in relazione alle domande riconvenzionali svolte da *Parte_1* nei confronti di [...] *CP_1* a titolo di responsabilità extracontrattuale per i motivi di cui in atti; f. in ogni caso, respingere le domande riconvenzionali avversarie siccome infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti; g. spese di lite interamente rifeuse; in ulteriore subordine, quanto alle istanze istruttorie della fase rescissoria: ferma restando l'eccepita

inammissibilità delle istanze istruttorie avversarie e l'inutilizzabilità dei documenti prodotti da controparte per le ragioni di cui alla comparsa di costituzione di data 06.11.2024, a. ammettere la prova per testi sulle circostanze capitolate nella prima memoria di data 28.03.2023 e nella comparsa di costituzione di data 06.11.2024 dal punto 8 al punto 44 della parte in fatto compresi, qui da intendersi per integralmente riportate, premesso “Vero che”. Si indicano a testi: *Tes_29* *Testimone_30* , *Testimone_31* , *Testimone_21* , *Persona_1* *Testimone_3* [...] *Tes_6* e *Tes_32* . b. Ammettere prova per testi sulle circostanze capitolate nella seconda memoria di data 08.05.2023 e nella comparsa di costituzione di data 06.11.2024 dal punto 1 al punto 41 della parte dedicata all'eccezione di inadempimento compresi (pagg. 30/36), qui da intendersi per integralmente riportate, premesso “Vero che”. Si indicano a testi: *Testimone_31* (su tutti i capitoli), *Testimone_21* (sui capitoli 1, 2, 3, 2 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 e 39), *Testimone_3* (sui capitoli 6, 27, 28, 32 e 37), *Parte_7* (sui capitoli 6, 27 e 28), *Testimone_8* (sul capitolo 8), *Per_1* [...] sui capitoli 6, 10, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37), *Tes_33* (sui capitoli 27, 28 e 37), *Testimone_34* (sui capitoli 37, 39, 40 e 41) e *Testimone_30* (sui capitoli 37, 40 e 41). c. Ci si oppone all'ammissione della prova per testi richiesta da *Parte_1* con la prima memoria di data 17.04.2023, in quanto i capitoli avversari sono generici, valutativi e/o aventi ad oggetto circostanze irrilevanti ai fini del decidere. d. Per la denegata ipotesi di ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria, indicando a testi *Testimone_31* , *Testimone_21* , [...]

Tes_34 e *Persona_1* e. Ci si oppone all'ammissione della prova per testi richiesta da *Parte_1* con la seconda memoria di data 29.05.2023, in quanto i capitoli avversari mirano a dare la prova diretta dei fatti allegati e, in ogni caso, sono generici, valutativi e/o aventi ad oggetto circostanze irrilevanti ai fini del decidere. f. Per la denegata ipotesi di ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria, indicando a testi *Testimone_34* , *Tes_33* e *Testimone_35* Ci si oppone alle produzioni documentali e alla richiesta di ammissione della prova per testi formulata da *Parte_1* con la terza memoria di data 29.09.2023, siccome inammissibili e, comunque, irrilevanti ai fini del decidere. h. Per la denegata ipotesi di ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati nei punti che precedono.

Motivi della decisione

1. Con lodo datato 30.4.2024, emesso nel giudizio arbitrale promosso da *CP_1* nei confronti di *Controparte_2* in forza di clausola compromissoria contenuta nell'art. 29 dello statuto consortile, il collegio arbitrale così decideva:

*“a) dichiara la propria incompetenza a pronunciarsi sulle domande di natura extracontrattuale proposte da *Controparte_16**

[...] , ossia sulle domande relative al danno da concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e per lesione all'immagine;

*b) dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di *Controparte_16* di corresponsione della somma di euro 86.376,00, quale controvalore della fattura n. 137/2021 emessa da*

Parte_8 a 4 essa ceduta pro-soluto;

c) condanna Controparte_16 a corrispondere a CP_1 l'importo capitale di euro 3.156,401,11 Iva compresa, oltre a interessi al saggio previsto dal d.Lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura;

d) condanna Controparte_16 a corrispondere a CP_1 l'importo capitale di euro 67.861,10 Iva esclusa, oltre a interessi al saggio previsto dal D.lgs. 231/2002 dal 17/04/2023, data di proposizione della domanda;

e) condanna CP_1 a corrispondere a [...]

Controparte_16 la somma di euro 750 per penali contrattuali, oltre a interessi al saggio legale del 11/11/2022 e sino al 16/04/2023 e al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal 17/04/2023, data di proposizione della domanda;

f) condanna CP_1 a corrispondere a Controparte_16

[...] la somma di euro 11.605,35 per penale contrattuale, oltre a interessi al saggio legale dalla scadenza della relativa fattura di [...]

Controparte_16 e sino al 16/04/2023 e al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal 17/04/2023, data di proposizione della domanda;

g) condanna CP_1 a corrispondere a Controparte_16

[...] la somma di euro 377.820,65 per oneri consortili, redistribuzione di costi e spese funzionamento del CP_3, oltre a interessi al saggio legale dalla scadenza di 5 ciascuna fattura e sino al 16/04/2023 e al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal 17/04/2023, data di proposizione della domanda;

h) condanna CP_1 a corrispondere a Controparte_16

[...] la somma di euro 29.502, 72 per oneri del procedimento arbitrale relativo alla legittimità del recesso CP_1 da [...]

Controparte_16, con decorrenza degli interessi nella seguente misura: per euro 1.196,00, al saggio legale dal 23/05/2022 e sino al 16/04/2023 e al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal 17/04/2023; per euro 7.374,72 al saggio legale dal 26/05/2023 e sino al 16/04/2023 e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4 dal 17/04/2023;

i) compensa fra le parti pro concurrenti quantitate le somme sopra indicate, dando atto che Controparte_16 vanta nei confronti di CP_1 ulteriore credito di euro 8.048,00 per spese legali liquidate in suo favore con sentenza del Tribunale di Udine n. 672/22 di data 5/7/2022 (sulla quale vanno riconosciuti interessi al saggio legale a far data dal 5/7/2022 al 16/04/2023 e al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal 17/04/2023) e condanna [...]

Controparte_16 a corrispondere a CP_1 quanto residui all'esito della compensazione;

j) pone a carico di Controparte_16 le spese del presente procedimento e liquida le spese di lite in favore di CP_1 in euro 80.000,00 oltre il 15% per spese generali, Iva e Cpa se dovute, come per legge; 6 k) pone a carico di Controparte_16 le spese di funzionamento della procedura arbitrale, salva la responsabilità solidale delle parti nei confronti degli. Romanda a separata ordinanza per la quantificazione del compenso spettante al Collegio Arbitrale e per le spese di segreteria e

funzionamento.”.

2. La pronuncia è stata impugnata da CP_3 che, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo che è stata respinta con ordinanza 24.7.2024, ha chiesto dichiararsene la nullità per le ragioni di seguito in estrema sintesi esposte:

a) contrarietà del lodo a sentenza definitiva (art. 829, n. 8, c.p.c.). Il collegio arbitrale aveva ritenuto la natura rituale del lodo, in contrasto con la sentenza del Tribunale di Udine che -pronunciando sull'opposizione proposta da CP_3 avverso decreto ingiuntivo emesso in favore di CP_1 per il pagamento dei medesimi crediti dedotti nel giudizio arbitrale - aveva qualificato l'arbitrato come irrituale. Secondo l'appellante la sentenza, benchè a contenuto processuale, esplicava efficacia extraprocessuale vincolando le parti e gli arbitri in relazione alla natura dell'arbitrato. L'avere gli arbitri, anche in considerazione delle dichiarazioni rese nel corso del giudizio dai rappresentanti delle parti, riqualificato l'arbitrato come rituale, comportava per ciò solo la nullità del lodo;

b) mancato rispetto del contraddittorio (art. 829, n. 9, c.p.c.). Il collegio arbitrale aveva ritenuto inammissibili documenti prodotti ed istanze istruttorie formulate da CP_3 [...] dopo scaduti i termini perentori assegnati per il deposito delle definitive richieste di merito ed istruttorie, senza aver precedentemente informato le parti 'in merito alle regole processuali alle quali doveva conformarsi la loro condotta'. Secondo l'appellante la documentazione prodotta dopo scaduto il termine riguardava una circostanza – l'obbligo assunto da CP_1 di mettere a disposizione proprio personale, mezzi e magazzino ai fini dell'esecuzione dell'appalto - dirimente ai fini della

decisione, sicchè la sua mancata ammissione comportava la nullità del lodo;

c) contraddittorietà del lodo (art. 829, n. 11, c.p.c.) e mancanza dei motivi (art. 829, n. 5, c.p.c.). L'appellante deduce che nel lodo gli arbitri avevano osservato come CP_1 non avesse "sottoscritto il contratto", ritenendo tale circostanza rilevante per la decisione, senza peraltro specificare di quale contratto si trattasse e perché la mancata sottoscrizione assumesse rilevanza ai fini del decidere. Secondo l'appellante, in realtà non vi era alcun contratto che la consorziata dovesse sottoscrivere, il suo obbligo nei confronti di CP_3 derivando dalla lettera d'ordine con la quale quest'ultima le aveva assegnato i lavori da eseguire e che peraltro recava in calce la sottoscrizione del legale rappresentante di CP_1

d) omessa pronuncia su alcune delle domande proposte (art. 829, n. 12, c.p.c.). Sostiene l'appellante che benchè nell'esposizione delle ragioni della decisione gli arbitri avessero 'affrontato la questione della responsabilità contrattuale di CP_1 per concorrenza sleale in merito alle pretese risarcitorie avanzate da CP_3 'lasciando chiaramente intendere che alcuna responsabilità per tale titolo poteva essere attribuita alla consorziata', tuttavia il dispositivo del lodo non conteneva alcuna pronuncia al riguardo, né sulla domanda di risarcimento del danno conseguente all'esecuzione di opere in favore di società concorrenti, né sul "caso Pt_8".

In via rescissoria, CP_3 ha poi esposto le ragioni in forza delle quali ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.

3. CP_1 si è costituita in giudizio chiedendo in principalità il rigetto dell'impugnazione in sede rescindente, in gradato subordine la declaratoria

d'inammissibilità ed il rigetto nel merito dell'impugnazione in sede rescissoria.

4. Le censure di nullità del lodo sollevate da CP_3 sono infondate.

4.1. Contrarietà a sentenza definitiva (art. 829, n. 8, c.p.c.).

Il Tribunale di Udine, pronunciando sull'opposizione proposta da CP_3 avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di CP_1 per il pagamento di crediti rinvenienti dall'esecuzione dei lavori appaltati alla consorzata, ha dichiarato improponibile la domanda monitoria di CP_1 in conseguenza della clausola arbitrale, contenuta nell'art. 29 dello statuto della società consortile, qualificata dal giudice come istitutiva di arbitrato irrituale.

In disparte la questione, sollevata in questo giudizio da CP_1 relativa alla prova del passaggio in giudicato della decisione (questione su cui si registrano, in diritto, contrastanti orientamenti, per la cui sintetica esposizione si rimanda a Cass. 5.2.2025, n. 2827, in motivazione), va qui richiamato l'indirizzo a mente del quale “la sentenza dichiarativa dell'improponibilità della domanda, perché devoluta alla cognizione degli arbitri, non vincola questi ultimi quanto alla giuridica esistenza ed alla validità della clausola compromissoria, spettando ad essi di verificare la regolarità della loro investitura ad opera dei contraenti. Ne consegue che il giudicato derivante dall'omessa impugnazione di quella statuizione è meramente formale, preclusivo della riproposizione della medesima questione davanti al giudice dello stesso processo, ma non in un diverso giudizio promosso dalle parti dinanzi ad altra autorità giudiziaria, né spiega efficacia vincolante nel successivo procedimento arbitrale, che non è la prosecuzione di quello originariamente instaurato,

ma costituisce una definizione negoziale della lite, la cui previsione comporta l'improponibilità suddetta per effetto della rinuncia delle parti alla giurisdizione” (Cass. 8.10.2014, n. 21213, massima).

Se nessun accertamento vincolante con attitudine al giudicato la decisione del giudice è in grado di produrre nel giudizio arbitrale successivamente avviato in ordine all'esistenza ed alla validità della clausola compromissoria, a maggior ragione la decisione non può vincolare gli arbitri in ordine alla natura dell'arbitrato e, conseguentemente, alla tipologia ed estensione dei poteri di definizione della controversia che le parti contraenti hanno inteso attribuire loro.

Non è in termini, e non confligge dunque con il principio appena esposto, Cass. 8.11.2013, n. 25258, richiamata dall'appellante che, chiamata a decidere sull'ammissibilità dell'impugnazione avanti alla corte d'appello di un lodo arbitrale, ha ribadito il principio secondo cui il mezzo di impugnazione del lodo deve essere individuato in base alla natura dell'atto concretamente posto in essere dagli arbitri e non dell'arbitrato come previsto dalle parti.

L'inidoneità della pronuncia del giudice ordinario a vincolare gli arbitri elimina in radice il requisito del contrasto tra decisioni, che comporta la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, n. 8 c.p.c., dal che il rigetto del motivo in esame.

4.2. Violazione del contraddittorio (art. 829, n. 9, c.p.c.).

Ai sensi dell'art. 816-bis c.p.c., gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio arbitrale, fermo l'obbligo di attuare il principio del contraddittorio e di concedere alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. Si è affermato in

giurisprudenza che “il procedimento arbitrale è improntato al principio di libertà delle forme, sicché, ove nulla sia stato previsto nella convenzione di arbitrato, spetta all'arbitro regolare lo svolgimento del giudizio, anche assegnando termini perentori per la produzione di mezzi di prova, purché ne abbia dato avviso alle parti, salvaguardando così il loro diritto di difesa.” (Cass. 4.7.2023, n. 18772, massima).

Nel caso di specie, alla prima riunione del 8.3.2023 il collegio arbitrale ha assegnato alle parti quattro termini sfalsati (il primo ed il terzo a CP_1 il secondo ed il quarto ad CP_3), espressamente stabilendone la perentorietà, preordinati alla definitiva formulazione delle rispettive domande e delle istanze istruttorie nonché al completamento delle rispettive produzioni documentali (doc. D02 fascicolo CP_1 giudizio arbitrale).

Scaduti detti termini, alla riunione 1.9.2023 il difensore di CP_1 ha chiesto la concessione di termine ‘per il deposito di memoria di replica alle deduzioni ed istanze avversarie’, i difensori di CP_3 non si sono opposti a condizione della concessione anche ad CP_3 di ‘un ulteriore termine di replica nel rispetto del principio del contraddittorio’ ed il collegio, in accoglimento delle istanze, ha assegnato due ulteriori termini, anch’essi perentori, a CP_1 fino al 18.9 ed a CP_3 fino al 2.10, per il deposito di ‘memoria contenente le istanze definitive di merito ed istruttorie’ (ibidem, doc. D05).

La scansione dei termini rispettivamente assegnati alle parti ai fini di articolare in modo compiuto le rispettive istanze istruttorie, controdeducendo in ordine a quelle avversarie, attesta la compiuta e corretta attuazione del contraddittorio processuale da

parte del collegio arbitrale.

Non pertiene allo svolgimento del contraddittorio, costituendo esercizio del potere decisionale degli arbitri, l'ordinanza 28.11.2023 con la quale sono stati dichiarati inammissibili i nuovi documenti prodotti ed i capitoli di prova articolati da CP_3 [...] con la memoria di replica 29.9.2023 (ibidem, doc. E 09), sul rilievo che detta memoria era stata consentita alle parti – come esplicitato a verbale della riunione 1.9.2023 - al solo fine di precisare in via definitiva le conclusioni di merito ed istruttorie, come articolate nelle precedenti fasi, non anche per introdurre nuovo materiale probatorio o formulare nuovi mezzi di prova.

L'ordinanza 28.11.2023 è peraltro coerente con le scansioni processuali stabilite dal collegio arbitrale e preordinate al corretto dispiegarsi del contraddittorio, che sarebbe al contrario stato vulnerato ove fosse stato consentito all'odierna appellante di introdurre, con l'ultima delle memorie della fase istruttoria, nuovo materiale probatorio, senza più possibilità di replica per la controparte.

La censura in esame va per tali ragioni respinta.

4.3. Contraddittorietà e difetto di motivazione (art. 829, nn. 11 e 5, c.p.c.).

Anche tali profili di nullità del lodo sono insussistenti.

La sanzione di nullità prevista per il lodo contenente disposizioni contraddittorie va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità

del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'"iter" logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass. 12.1.2021, n. 291; Cass. 28.5.2014, n. 11895).

Inoltre, l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, c.p.c., il cui mancato adempimento determina la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'"iter" logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la "ratio" della decisione (Cass. 9.6.2021, n. 16077).

Nel caso di specie, non è ravvisabile, né viene evidenziata dall'appellante, alcuna contraddizione tra le motivazioni poste a fondamento della decisione, quali esposte ai parr. 22 ss. del lodo (pagg. 63 a 88) ed il dispositivo. In particolare, non vi è contraddittorietà logico-giuridica tra l'errore che CP_3 assume essere stato commesso dagli arbitri nell'individuazione della fonte negoziale delle obbligazioni assunte dall'appaltatrice CP_1 obbligazioni che gli arbitri hanno ritenuto essere state in buona sostanza adempiute, e la condanna di CP_3 al pagamento del corrispettivo per le lavorazioni eseguite. Né è dato rinvenire contraddittorietà e men che meno carenze gravi all'interno del percorso motivazionale esposto nel lodo, che si articola in modo completo e perfettamente comprensibile nella verifica degli elementi costitutivi delle pretese creditorie di CP_1 (parr. 24 e 25), nella declaratoria

d'incompetenza in ordine alla domanda risarcitoria a titolo extracontrattuale per concorrenza sleale proposta da CP_3 (par. 26), nella disamina e rigetto delle domande risarcitorie sempre proposte da CP_3 ma a titolo contrattuale per violazione da parte di CP_1 degli obblighi di non concorrenza (parr. 27 e 28), nelle statuizioni sulle penali applicate dalla committente E-distribuzione (par. 29), sugli oneri consortili spettanti ad CP_3 (par. 30), sulla c.d. 'fattura Parte_8 (par. 31).

4.4. Omissione di pronuncia (art. 829, n. 12, c.p.c.).

Come appena ricordato, il lodo si è occupato partitamente – ai parr. 27, 28 e 31 - delle pretese risarcitorie e creditorie di CP_3 sia derivanti dalla asserita responsabilità contrattuale di CP_1 per atti di concorrenza sleale, sia in relazione alla c.d. 'fattura Parte_8. Ne dà del resto atto la stessa appellante, laddove riconosce che dalla parte motiva del lodo emerge 'chiaramente' la conclusione cui è pervenuto il collegio arbitrale circa l'infondatezza delle pretese in questione.

La circostanza che tali decisioni – di accertamento negativo, composte di una parte ricostruttiva-accertativa dei fatti in contestazione e di una parte espositiva delle ragioni della ritenuta infondatezza delle pretese azionate - non siano state formalmente trasposte in una, o più, specifiche e distinte statuizioni di sintesi nella parte c.d. dispositiva del lodo, non determina alcuna omissione di pronuncia, perché la disamina del provvedimento nel suo complesso – ivi compresa la parte c.d. dispositiva - non si presta ad incertezze quanto alla sorte delle domande proposte da CP_3, ed essendo già ritraibili dalla motivazione tutti gli elementi necessari e sufficienti per la

decisione, costituiti dalla sequenza fatto-norma-enunciazione della regola di diritto che governa il caso concreto.

Anche tale doglianza va perciò dichiarata infondata.

5. Discende da quanto esposto l'assorbimento di ogni altro motivo dedotto, in particolare delle argomentazioni relative alla fase rescissoria alla quale al giudizio non è consentito pervenire, con conseguente rigetto dell'impugnazione e tassazione in capo all'appellante delle spese di lite secondo soccombenza. Liquidazione a valori medi, escluse le competenze per la fase istruttoria, che non ha avuto effettivo svolgimento.

p.q.m.

definitivamente pronunciando nella causa intestata, così provvede:

- 1) rigetta l'impugnazione;
- 2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 17.820,00 per competenze, oltre 15% spese generali, Cassa ed Iva come per legge.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza del presupposto del rigetto dell'impugnazione, ai fini del pagamento del doppio contributo unificato.

Trieste, 7.4.2026

Il Presidente

Dott. Arturo Picciotto

Il Consigliere estensore

Dott. Alberto Valle

